

## DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2007/55/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2007

**che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azinfos-metile**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione è stata informata del fatto che può rivelarsi necessario rivedere gli attuali livelli massimi di residui (LMR) di azinfos-metile sulla base dei nuovi dati disponibili sotto il profilo tossicologico e dell'assunzione

<sup>(1)</sup> GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/8/CE della Commissione (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 9).

<sup>(2)</sup> GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/27/CE della Commissione (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 31).

<sup>(3)</sup> GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/28/CE della Commissione (GU L 135 del 26.5.2007, pag. 6).

<sup>(4)</sup> GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/39/CE della Commissione (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 25).

di tali sostanze da parte dei consumatori. Essa ha invitato lo Stato membro che ha funto da relatore per l'azinfos-metile a norma della direttiva 91/414/CEE <sup>(5)</sup> a presentare una proposta per la revisione degli LMR comunitari. Tale proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione.

(2) Gli LMR comunitari e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex prevede una serie di LMR per l'azinfos-metile. Gli LMR comunitari basati sugli LMR del Codex sono inoltre stati valutati dallo Stato membro relatore alla luce dei nuovi dati riguardanti i rischi per i consumatori.

(3) L'esposizione, nel corso della vita e a breve termine, dei consumatori all'azinfos-metile attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità <sup>(6)</sup>. È opportuno fissare, su queste basi, nuovi LMR, i quali assicurino che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.

(4) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari occorre fissare LMR per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.

(5) È quindi necessario modificare gli LMR di cui agli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE affinché si possa sorvegliare e controllare l'osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore.

<sup>(5)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

<sup>(6)</sup> Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

- (6) I partner commerciali della Comunità sono stati informati dei nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni in merito saranno prese in debita considerazione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.
- (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE la voce relativa all'azinfos-metile è soppressa.

*Articolo 2*

La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

*Articolo 3*

La direttiva 86/363/CEE è modificata conformemente all'allegato II della presente direttiva.

*Articolo 4*

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all'allegato III della presente direttiva.

*Articolo 5*

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 18 marzo 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 marzo 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 6*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunta la seguente riga:

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg
«Azinfos-metile	0,05 (*) CEREALI»

## ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE è aggiunta la seguente riga:

	Quantità massime in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari	di grassi delle carni, preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602 (1) (4)	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00 e 0406 conformemente a (2) (4)	di uova fresche sgusciate, uova di volatili e tuorli d'uovo elencati nell'allegato I alle voci 0407 00 e 0408 (3) (4)
«Azinfos-metile	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

## ALLEGATO III

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE è aggiunta la seguente colonna:

«Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Azinfos-metile
<b>1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio</b>	
<b>i) AGRUMI</b>	0,05 (*)
Pompelmi	
Limoni	
Limette	
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)	
Arance	
Pomeli	
Altri	
<b>ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)</b>	0,5
Mandorle	
Noci del Brasile	
Noci di acagiù	
Castagne e marroni	
Noci di cocco	
Nocciole	
Noci del Queensland	
Noci di Pecan	
Pinoli	
Pistacchi	
Noci comuni	
Altri	
<b>iii) POMACEE</b>	0,5 (†)
Mele	
Pere	
Cotogne	
Altri	
<b>iv) DRUPACEE</b>	0,5 (†)
Albicocche	
Ciliegie	
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	
Prugne	
Altri	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Azinfos-metile
<b>v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA</b>	
a) Uve da tavola e da vino	0,05 (*)
Uve da tavola	
Uve da vino	
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	0,5 (†)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	0,5 (†)
More	
More di rovo	
More-lamponi	
Lamponi	
Altri	
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	
Mirtilli neri	
Mirtilli rossi	0,1
Ribes (rosso, nero e bianco)	0,5 (†)
Uva spina	0,5 (†)
Altri	0,05 (*)
e) Bacche e frutti selvatici	0,05 (*)
<b>vi) FRUTTA VARIE</b>	0,05 (*)
Avocadi	
Banane	
Datteri	
Fichi	
Kiwi	
Kumquat	
Litchi	
Manghi	
Olive (da tavola)	
Olive (da olio)	
Papaie	
Frutti della passione	
Ananassi	
Melograni	
Altri	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Azinfos-metile
<b>2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi</b>	
<b>i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO</b>	0,05 (*)
Barbabietole	
Carote	
Manioca	
Sedani rapa	
Rafano	
Topinambur	
Pastinaca	
Prezzemolo a grossa radice	
Ravanelli	
Salsefica	
Patate dolci	
Navoni-rutabaga	
Navoni	
Igname	
Altri	
<b>ii) ORTAGGI A BULBO</b>	0,05 (*)
Agli	
Cipolle	
Scalogni	
Cipolline	
Altri	
<b>iii) ORTAGGI A FRUTTO</b>	
<b>a) Solanacee</b>	0,05 (*)
Pomodori	
Peperoni	
Melanzane	
Gombo	
Altri	
<b>b) Cucurbitacee con buccia commestibile</b>	
Cetrioli	0,2
Cetriolini	
Zucchine	
Altri	0,05 (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Azinfos-metile
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,05 (*)
Meloni	
Zucche	
Cocomeri	
Altri	
d) Granturco dolce	0,05 (*)
iv) <b>CAVOLI</b>	0,05 (*)
a) Cavoli a infiorescenza	
Cavoli broccoli (compresi i calabresi)	
Cavolfiori	
Altri	
b) Cavoli a testa	
Cavoletti di Bruxelles	
Cavoli cappucci	
Altri	
c) Cavoli a foglia	
Cavoli cinesi	
Cavoli ricci	
Altri	
d) Cavoli rapa	
v) <b>ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE</b>	0,05 (*)
a) Lattughe e simili	
Crescione	
Dolcetta	
Lattuga	
Scarola (indivia a foglie larghe)	
Ruola	
Foglie e steli di cavoli, comprese le cime di rapa	
Altri	
b) Spinaci e simili	
Spinaci	
Foglie di barbabietola (bieta da coste)	
Altri	
c) Crescione acquatico	
d) Witloof	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Azinfos-metile
e) Erbe aromatiche	
Cerfoglio	
Erba cipollina	
Prezzemolo	
Foglie di sedano	
Altri	
vi) <b>LEGUMI DA GRANELLA (freschi)</b>	0,05 (*)
Fagioli (con baccello)	
Fagioli (senza baccello)	
Piselli (con baccello)	
Piselli (senza baccello)	
Altri	
vii) <b>ORTAGGI A STELO (freschi)</b>	0,05 (*)
Asparagi	
Cardi	
Sedani	
Finocchi	
Carciofi	
Porri	
Rabarbaro	
Altri	
viii) <b>FUNGHI</b>	0,05 (*)
a) Funghi coltivati	
b) Funghi selvatici	
<b>3. Legumi da granella</b>	0,05 (*)
Fagioli	
Lenticchie	
Piselli	
Lupini	
Altri	
<b>4. Semi oleaginosi</b>	
Semi di lino	
Semi di arachide	
Semi di papavero	
Semi di sesamo	



Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Azinfos-metile
Semi di girasole	
Semi di colza	
Semi di soia	
Semi di senape	
Semi di cotone	0,2
Semi di canapa	
Altri	0,05 (*)
<b>5. Patate</b>	<b>0,05 (*)</b>
Patate primaticce	
Patate tardive	
<b>6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di <i>Camellia sinensis</i>)</b>	<b>0,1 (*)</b>
<b>7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata</b>	<b>0,1 (*)</b>

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(†) LMR temporaneo fino al 18 settembre 2008. Dopo tale data l'LMR sarà di 0,05 (\*) mg/kg salvo altrimenti modificato da una direttiva o da un regolamento.».